



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del "Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)". Occupazione terreno in proprietà Stanzione Carmela. Acquisizione coatta sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. d) D.Lgs 167/2000 – per l'importo complessivo di €. 13.293,75.</b>
-----------------	---

## PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 3 del 06/02/2024

### SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

#### **PREMESSO CHE:**

- la Provincia di Benevento, con deliberazione di Giunta n. 320 del 28.06.2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile della Strada Provinciale "Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. Ex 372 (Paupisi)", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma A. P. Q. "Infrastrutture per la viabilità in Campania", (**Allegato A**);
- tale approvazione equivale ai sensi di legge a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse;
- con decreto emesso dal Comune di Paupisi in data 20.01.2004 con il n. 3905 di protocollo è stata disposta a favore della Provincia di Benevento l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori (**Allegato B**);
- in data 12.03.2004 la Provincia di Benevento, a mezzo di tecnici all'uopo autorizzati, ha effettuato la presa possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza, (**Allegato C**), dell'area interessata all'occupazione di proprietà della ditta Stanzione Carmela, distinta in N.C.T. di Paupisi al foglio 1 con i nn. 400, 401 e 944 di particella, per una superficie prevista di circa mq 2067,00;
- non risulta perfezionato, nel termine stabilito dagli atti di approvazione del progetto originario, (28/06/2007), il procedimento espropriativo delle aree occupate in titolarità della ditta Stanzione Carmela;
- l'Avv. Michele Rillo, in nome e per conto della ditta Stanzione Carmela, ha richiesto, con nota prot. 54937 del 24/07/2014, (**Allegato D**) il pagamento dell'indennità di esproprio oltre danni per l'importo complessivo di €.25.000,00;

- con nota, prot. 58440 del 21/08/2014, (**Allegato E**), a riscontro della richiamata richiesta di pagamento, è stato comunicato all'Avv. Rillo, che era in corso la redazione di apposito "*Tipo di Frazionamento catastale*", necessario sia alla individuazione delle aree effettivamente occupate che alla quantificazione delle indennità spettanti, nonché propedeutico alla stipula dell'atto traslativo di proprietà e che in ordine al richiesto pagamento l'Ente avrebbe provveduto in tempi brevi, ad avvenuta approvazione dello stesso Tipo di Frazionamento, alla notifica delle indennità di esproprio spettanti;
- con Tipo di Frazionamento, approvato dall'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 21/10/2014 con protocollo n. 2014/BN0127025, (**Allegato F**), l'area occupata è stata individuata con i nn. 1561, 1563 e 1565 del fg. 1 di Paupisi, per la complessiva superficie di mq 476,00 a fronte della maggiore superficie di mq 2067,00 preventivamente autorizzata all'occupazione d'urgenza con decreto n. 3905/2004;
- con atto di notifica prot. 19703 del 05/03/2015, (**Allegato G**), è stato comunicato alla Sig.ra Stanzione l'importo delle indennità spettanti, rideterminate in funzione della superficie effettivamente occupata scaturita dal Tipo di Frazionamento n. BN0127025/2014, con invito alla cessione volontaria del bene espropriato;
- la Sig.ra Stanzione Carmela non ha mai comunicato né l'accettazione delle indennità offerte con l'anzidetto atto di notifica, né la cessione volontaria delle aree occupate;
- con nota, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/01/2022 al n. 362, (**Allegato H**), l'Avv. Michele Rillo, in nome e per conto della Sig.ra Stanzione Carmela, ha riproposto la richiesta di pagamento dei danni oltre dell'indennità di esproprio, per complessivi €.25.000,00;
- a riscontro di quest'ultima richiesta di risarcimento, l'ufficio, con nota prot. 5449 del 08/03/2022, (**Allegato I**), ha invitato nuovamente la Sig.ra Stanzione a definire la questione con un bonario componimento, avvertendo che in mancanza, per la predetta occupazione si sarebbe attivato il procedimento di acquisizione previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri);

**DATO ATTO** che a quest'ultimo invito del 08/03/2022 non ha fatto seguito nessun riscontro da parte della Sig.ra Stanzione;

**RITENUTO PERTANTO**, stante l'impossibilità di definire l'acquisizione bonaria delle aree occupate, di attivare il procedimento di acquisizione coatta prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri);

**ACCERTATO CHE:**

- per il caso in specie, essendo scaduto il periodo quinquennale di dichiarazione di pubblica utilità, si configura un illecito di natura permanente che non da luogo, anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte della Pubblica Amministrazione, e consente al proprietario l'esercizio del diritto alla restituzione del bene occupato o, in alternativa, alla domanda di mero risarcimento del danno per equivalente, che comporta la rinuncia alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (**rif. parere legale prot. 9107 del 25/03/2021 fornito dal Servizio Avvocatura dell'Ente per caso analogo- Allegato L**);

- che ogni ipotesi di riduzione in pristino delle aree occupate sarebbe dannosa per la collettività ed oltremodo estremamente oneroso per l'Ente;

**CHE PERTANTO** al fine di attivare il necessario procedimento di regolarizzazione patrimoniale e catastale di tali aree e di pervenire quindi alla definitiva acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile della Provincia di Benevento, è stato avviato, con nota prot. prot. 3606 del 10/02/2023, (**Allegato M**), il procedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri);

**DATO ATTO CHE:**

- con atto prot. n. 11654 del 11/05/2023, (**Allegato M1**), facendo seguito all'incontro avuto in data 28/03/2023 con l'Avv. Rillo e dott. Coletta, rispettivamente legale e tecnico di parte della ditta proprietaria Sig.ra Stanzione, è stato comunicato, all'Avv. Rillo e al Responsabile Servizio Avvocatura Provinciale, Avv. Marsicano, che *".....l'indennizzo spettante sarà quantificato nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, considerando la destinazione di natura agricola delle aree occupate, come certificato dal Comune di Paupisi con il richiamato atto prot. 11127 del 05/05/2023"*;
- con atto prot. n. 16229 del 26/06/2023, (**Allegato N**), è stato notificato alla ditta proprietaria, Sig.ra Stanzione Carmela, la quantificazione dell'indennizzo spettante, determinato in funzione delle superfici occupate, scaturite dal Tipo di Frazionamento protocollo n. 2014/BN0127025, nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, avuto riguardo altresì della natura agricola delle aree occupate, come certificato dal Comune di Paupisi, con atto prot. 2515 del 05/05/2023, in complessivi **€. 13.293,75**, di cui:
  - o Indennità per pregiudizio patrimoniale (art. 42/bis comma 1) = .....€. 1.666,00
  - o Indennità per pregiudizio non patrimoniale (art. 42/bis comma 1) = .....€. 166,60
  - o Indennità per occupazione senza titolo (art. 42/bis comma 3) = .....€. 5.034,12
  - o Danni indiretti fondo residuo (art. 33 comma 1) = .....€. 1.498,71
  - o Costo di riproduzione deprezzato manufatti (art. 38 comma 1) = .....€. 4.928,32

**Totale €. 13.293,75**

Il tutto è meglio quantificato nel dettaglio nel foglio di calcolo allegato al suddetto atto di notifica prot. n. 16229 del 26/06/2023;

- con il medesimo atto di notifica è stato altresì precisato che in caso di rifiuto o silenzio, entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso, il provvedimento di acquisizione sarebbe avvenuto con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 ed in luogo del pagamento diretto si sarebbe proceduto, ai sensi dell'articolo 20, comma 14, al deposito delle somme presso il M.E.F. (ex Cassa DD. PP.);
- con nota, acquisita al protocollo in data 04/07/2023 al n. 17036, (**Allegato O**) l'Avv. Rillo in nome, per conto e nell'interesse della Sig.ra Stanzione ha contestato l'offerta dell'indennizzo, notificato con il richiamato atto prot. 16229/2023, con invito a voler effettuare una nuova offerta prendendo in

considerazione alcuni parametri utilizzati per un precedente risarcimento del danno disposto, dal Tribunale di Benevento con Sentenza n. 218/2021;

- con nota prot. 19217 del 28/07/2023, (**Allegato P**), l'ufficio ha respinto la richiesta di rideterminazione dell'indennizzo formulata dall'Avv. Rillo, contestando che i parametri utilizzati per il risarcimento del danno disposto, dal Tribunale di Benevento con Sentenza n. 218/2021, si riferiscono al risarcimento di danni per l'occupazione di un fondo che presenta caratteristiche qualitative e quantitative (ubicazione, destinazione, consistenza, superficie occupata) che non consentono la comparazione con le aree occupate in titolarità della Sig.ra Stanzone Carmela;

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, recante norme sulla "*utilizzazione senza titolo di in bene per scopi di pubblico interesse*" del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri), ai sensi del quale ".....  
**l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico**, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale";

**CONSIDERATO:**

- che le aree occupate sono irreversibilmente trasformate ed utilizzate quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale "*Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)*", (**Allegato Q**);
- che si è consolidato, quindi, l'interesse pubblico perseguito, anche per l'oggettiva, concreta ed accertata impossibilità di restituire le aree all'originaria funzione, senza sacrificio grave degli interessi pubblici soddisfatti;

**ACCERTATA** l'assenza di ragionevoli alternative rispetto all'acquisizione dell'immobile anzidetto;

**VALUTATI** gli interessi in conflitto, si ritiene che sussistano le condizioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, del provvedimento di acquisizione al patrimonio provinciale delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate per complessivi **mq 476,00**, di proprietà della Sig.ra Stanzone Carmela, attualmente facenti parte del tracciato stradale, quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale "*Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372*", ricadenti in territorio di Paupisi ed individuate in catasto al foglio 1 con i mappali nn. 1561, 1563 e 1565;

**VISTO** il prospetto del calcolo dell'indennizzo, (**Allegato N**), redatto dall'Ufficio Espropri, nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, dal quale risulta l'ammontare del danno risarcibile in misura di complessivi **€. 13.293,75**;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera l), del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza agli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

**VISTO** l'art. 194, comma 1, lettera d), del TUEL, che prevede *“Con deliberazione consiliare, di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità”*;

**VISTO** il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

**VISTO** le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”*;

- n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”*;

- n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”*.

- n. 37 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati;

- n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva dello Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

<b>PROPONE di DELIBERARE</b>
------------------------------

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

1. di prendere atto dell'intera procedura istruttoria del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni - Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri ad oggetto: *“Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi). Occupazione terreno in proprietà Stazione Carmela. Acquisizione coatta sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. d) D.Lgs 167/2000 – per l'importo complessivo di €. 13.293,75”*;
2. che la procedura definita rientra nelle funzioni stabilite:

- 1) dall'art. 42 comma 2 lettera l) del TUEL: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”*;
- 2) dall'art. 194 comma 1 lettera d) del TUEL: *“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità”*;
3. di autorizzare, in applicazione dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), l'acquisizione al patrimonio provinciale, delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate per complessivi mq 476,00, di proprietà della Sig.ra Stanzone Carmela, attualmente utilizzate quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale *“Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)”*, individuate in catasto al foglio 1 con i mappali nn. 1561, 1563 e 1565;
4. di approvare l'ammontare dell' indennizzo, in **€. 13.293,75**, determinato con i criteri stabiliti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), e meglio specificato nel dettaglio nell'allegato schema di calcolo (**Allegato N**);
5. di far gravare la somma complessiva di **€. 13.293,75** sul Cap. 3833 del Bilancio corrente;
6. di dare mandato ai Responsabili del Servizio Contratti e del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri, ciascuno per le rispettive competenze, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti necessari a finalizzare la suddetta acquisizione, nonché al pagamento/deposito del predetto indennizzo;
7. di demandare agli uffici competenti l'assunzione degli ulteriori provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di cui del comma 7, art. 42/bis, del d.P.R. 327/2001;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

Benevento, lì 06/02/2024

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
GENITO SERAFINO

**Il Responsabile del Servizio**  
Arch. Gaetano Caporaso